



**TRIBUNALE DI TRIESTE**  
**Sezione Civile – Controversie del Lavoro**

**VERBALE DI UDIENZA**  
**della causa iscritta al N.XXX/2022**

Il giorno 11/10/2023, davanti al giudice dott. XXX XXX, sono comparsi in videoconferenza:

per la parte ricorrente l'avv. Niro;

per la parte resistente l'avv. XXXXXX.

Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.

Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.

I procuratori si riportano agli atti ed alle rispettive richieste ivi contenute.

Il Giudice si ritira in camera di consiglio.

Su invito del Giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.

Il Giudice entra in camera di consiglio.

Al termine della camera di consiglio, assenti le parti, il Giudice



pronunzia la seguente sentenza dandone lettura.





## IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Trieste, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. XXX XXX, ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

con motivazione contestuale nella causa civile in materia di lavoro e/o di previdenza e assistenza obbligatorie, iscritta al n. XXX/2022 R.L. promossa

da

**XXXX XXXX (XXXXXXXXXXXXX) e XXXXX**

**XXXXX (XXXXXXXXXXXXX)** rappresentati e difesi dagli Avv.ti Fortunato Niro, Walter Miceli, Fabio Ganci, Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri;

ricorrenti

contro

**MINISTERO ISTRUZIONE E DEL MERITO (80185250588)**,  
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste;

resistente

OGGETTO: retribuzione

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con separati ricorsi ex art. 414 c.p.c. ritualmente depositati, i ricorrenti indicate in epigrafe adivano il Giudice del lavoro di Trieste, esponendo di essere dipendenti del Ministero dell'Istruzione in qualità di docenti, e di aver prestato, negli ultimi anni scolastici, attività didattica presso diversi istituti scolastici triestini, in forza di reiterati contratti a termine meglio specificati nei rispettivi ricorsi.



Evidenziavano come, con l'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107 (c.d. Buona Scuola), fosse stato introdotto un bonus economico, denominato "Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado", dell'importo pari ad € 500,00 annui, da attribuire al personale docente al fine di sostenerne il percorso di formazione continua e l'aggiornamento professionale.

Rilevavano inoltre che tale importo non veniva corrisposto agli insegnanti assunti dall'amministrazione resistente con contratto a tempo determinato, sebbene il profilo professionale e le mansioni svolte da questi ultimi fossero pienamente equiparate a quelle dei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato.

In punto di diritto parte ricorrente deduceva la violazione della contrattazione collettiva di settore, ma soprattutto la violazione del principio eurounitario di non discriminazione, di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70, richiamandosi ai pronunciamenti della Corte di Giustizia dell'Unione Europea in materia ed alla giurisprudenza interna, favorevole alla prospettazione attorea.

Tanto argomentato in fatto ed in diritto, i ricorrenti chiedevano accertarsi e dichiararsi il loro diritto a usufruire della "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente con le medesime modalità con cui il beneficio era riconosciuto al personale assunto a tempo indeterminato, ed in particolare Bruno Francesca richiedeva il beneficio in relazione agli anni 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, Baldi Riccardo in relazione agli anni scolastici, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.



Costituendosi ritualmente in giudizio, il convenuto contestava la fondatezza delle pretese avversarie, di cui chiedeva il rigetto, deducendo l'infondatezza della domanda per assenza di discriminazione, in quanto la "carta elettronica del docente", non essendo correlata alla prestazione lavorativa, non rientrava tra quelle "condizioni di impiego" per le quali è sancita l'uguaglianza fra docenti a tempo determinato e indeterminato. Deduceva altresì il Ministero che la domanda non era fondata anche in ragione dell'inapplicabilità del dictum della Corte di Giustizia ai rapporti giuridici "esauriti", non avendo parte ricorrente tempestivamente avanzato domanda di corresponsione del bonus per ogni annualità.

All'udienza del 14.2.2023, il procedimento nr. XXX/2022 (XXXX), veniva riunito al presente, promosso da XXXXX XXXXX.

La causa veniva istruita con l'acquisizione della documentazione allegata dalle parti agli atti introduttivi e decisa all'odierna udienza.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorso è fondato, e deve essere accolto per i motivi che di seguito vengono specificati.

La materia è regolata da quanto si rinviene nell'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 2015, il quale dispone: *"Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze*



*professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.*

In concreto, anche in ragione di quanto stabilito dalla normativa di attuazione vigente in materia, il beneficio della carta elettronica, è stato riconosciuto solo per i docenti di ruolo (v. art. 2, d.p.C.m. 23 set. 2015, in ‘Gazzetta Ufficiale’, S.G., n. 243 del 2015; v. art. 3, d.p.C.m. 28 nov. 2016, in ‘Gazzetta Ufficiale’, S.G., n. 281 del 2016).

A fronte del riportato quadro normativo, il quale fa riferimento alla figura del “docente di ruolo” senza contemplare la figura del docente precario o non di ruolo, va ricordato che l’art. 282, d.lgs. n. 297 del 1994, prevede il diritto ed il dovere di aggiornamento professionale del docente, senza distinguere se di ruolo o meno.

Non diversamente, i diversi contratti collettivi di comparto riconoscono il diritto-dovere del personale docente alla partecipazione ad attività di formazione ed aggiornamento professionali (v. art. 28, C.C.N.L. 1995, artt. 63-64, C.C.N.L. 2007), e ciò senza alcuna distinzione fra personale di ruolo e personale non di ruolo.

Premessi tali brevi cenni di inquadramento normativo della fattispecie, deve poi evidenziarsi che sulla questione si è pronunciata la Corte di



Giustizia Europea che, con ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022 resa nella causa c 450/2, ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015 oggetto di causa, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE). In particolare è stato in tale occasione affermato: *“La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”*.



L'importante pronunciamento della Corte di Giustizia poggia su due assunti fondamentali.

Sotto un primo profilo si evidenzia che dalle norme interne emerge con chiarezza il principio secondo cui la formazione dei docenti, senza distinzione di categorie, è obbligatoria, permanente e strutturale.

Sotto un secondo profilo si rileva che, essendo i docenti a tempo determinato comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della tipologia di attività e di competenza professionale richiesta, non ricorrono ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente.

Conseguentemente, la valorizzazione della natura temporanea del rapporto di lavoro al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio, comporta una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro.

In aggiunta a quanto sopra deve evidenziarsi che il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842 del 16/3/2022, ha censurato negativamente la scelta del Ministero convenuto di escludere dal beneficio i docenti a termine in quanto irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. ex artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, rilevando che *“è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la*





*qualità dell'insegnamento fornito agli studenti; da ciò deriva che il diritto – dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso”.*

I principi giurisprudenziali sopra richiamati sono del tutto condivisi dallo scrivente e devono essere applicati al caso di specie, non avendo il Ministero allegato evidenza alcuna che giustifichi un diverso trattamento tra i docenti di ruolo e quelli precari.

Né può essere condivisa la prospettazione del resistente relativa alla non tempestività della richiesta del bonus da parte ricorrente, in quanto i termini di decadenza dal godimento del beneficio previsti dalla normativa interna, non possono che essere applicati ai docenti di ruolo, unici soggetti ad essere legittimati a farne richiesta, e non mai a soggetti che, essendone stati esclusi, non potevano essere soggetti a termini temporali ad essi non applicabili. Nondimeno, sul punto, va ricordato che l'art. 6 del d.P.C.M. 28.11.2016, prevede che *“le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”*, dovendosi trarre da tale disposizione, contrariamente alla natura decadenziale del termine affermata dal resistente, il convincimento che la somma eventualmente non utilizzata nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità del titolare della carta.

Ne deriva, per l'effetto, che la domanda debba trovare accoglimento con riferimento alle annualità richieste dai ricorrenti e deve essere accertato il diritto dei lavoratori ad ottenere la carta docente per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, non essendo per contro



possibile una condanna alla mera corresponsione degli importi giacché in tal modo la parte fruirebbe delle relative somme senza quel vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, nella misura minima attesa la serialità della controversia ed il basso grado di complessità delle questioni giuridiche trattate.

### **P.Q.M.**

Definitivamente pronunciando, così decide:

1) accerta il diritto delle ricorrenti ad ottenere la carta docente del valore di € 500,00 annui così come richiesto in ricorso ed in particolare:

- per xxxxx xxxxxx richiedeva il beneficio in relazione agli anni 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023;
- per xxxxx xxxxx in relazione agli anni scolastici, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022;

2) condanna il convenuto a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi € 1.030,00 oltre accessori, da distrarsi a favore dei procuratori antistatari.

Così deciso in Trieste in data 11.10.2023

Il Giudice del Lavoro

dott. xxxxx xxxxx

